

Accesso civico semplice ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33

L'accesso civico semplice di cui all'art. 5 comma 1 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ha ad oggetto *“l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”*.

La norma si applica anche alle società in controllo pubblico quale SIV – *Société Infrastructures Valdôtaines* S.r.l. e si riferisce ai dati ed ai documenti per cui la Società non ha adempiuto agli obblighi di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata ed è gratuita.

Deve essere effettuata tramite compilazione di apposito Modulo in calce alla presente da trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società (P.I. Ciriaco CAUTERUCCIO – 0165.548897) a mezzo *mail* all'indirizzo rpct@sivsrl.vda.it, ovvero mediante consegna a mano o invio di posta raccomandata A/R presso la sede di SIV – *Société Infrastructures Valdôtaines* S.r.l., all'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Alla richiesta deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Non sono ammissibili richieste di accesso civico semplice riferite a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, trasmette all'istante i dati, i documenti o le informazioni richieste, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può ricorrere al Presidente del Consiglio di Amministrazione quale titolare del potere sostitutivo, inviando una richiesta tramite posta elettronica all'indirizzo presidente@sivsrl.vda.it. Quest'ultimo è tenuto a fornire un riscontro al richiedente entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.